



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

Area Servizi al Cittadino e Affari Generali

Ordinanza numero: 209

Oggetto: EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO E DEL 26 E 30 OTTOBRE 2016. ORDINANZA DI PARZIALE INAGIBILITA' EDIFICIO SITO IN CONTRADA SAN FRANCESCO 76

IL SINDACO

PREMESSO che:

- la Legge n. 225 del 14 febbraio 1992 "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile" individua, tra l'altro, le tipologie degli eventi e gli ambiti di competenze in materia di protezione civile e, in particolare, all'art. 15 stabilisce che il Sindaco è autorità comunale di protezione civile e che quindi al verificarsi di situazioni di emergenza nell'ambito del territorio comunale assume la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari;
- il D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, all'art. 108 conferma quanto sopra e attribuisce altresì al Sindaco l'attuazione, in ambito comunale, di tutte le attività connesse alla materia di protezione civile, comprese le attività di previsione e prevenzione oltre che di predisposizione del piano comunale di emergenza;

VISTE altresì la Legge della Regione Marche n. 32 dell'11 dicembre 2001 e le relative delibere regionali in materia;

TENUTO CONTO che:

- a seguito dell'evento sismico del 30/10/2016 è pervenuta a questo Comune la segnalazione telefonica da parte della sig.ra CESARI STELLA che chiedeva un sopralluogo di tecnici comunali sull'immobile sito in Contrada San Francesco n. 76;
- tecnici comunali in data 02/11/2016 si sono recati sul posto riscontrando lesioni sul muro portante angolo sud-est, di cui una passante (lato est), ritenendo l'immobile parzialmente inagibile, come risulta dal verbale redatto dai tecnici medesimi e agli atti d'ufficio;

RILEVATO che in base alle visure catastali telematiche l'immobile in oggetto risulta distinto al Catasto al Foglio 40 particella 80 sub 7 e di proprietà dei seguenti sig.ri:

- BUGIOLACCHI GABRIELE residente a Recanati in Via Calamanti n. 40;
- BUGIOLACCHI MICHELA residente a Recanati in C.da Ricciola n. 76/A;
- BUGIOLACCHI PAOLO residente a Recanati in Via Bettini n. 16;
- CESARI STELLA residente a Recanati in C.da San Francesco n. 78;

RITENUTO necessario ai fini della tutela della privata e pubblica incolumità inibire l'accesso e qualsiasi utilizzo, anche occasionale, della stanza ad uso ripostiglio sul lato sud est al piano primo che presenta lesioni strutturali, fatta eccezione per i Tecnici e gli Addetti incaricati qualora sussistano comunque le condizioni di sicurezza;

RAVVISATA la necessità di inibire l'accesso e l'utilizzo della stanza sopra indicata ritenuta inagibile;

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie";

DATO ATTO che il carattere di urgenza della presente ordinanza impedisce la preventiva comunicazione al Prefetto ai sensi del richiamato art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267:

DICHIARA



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

La parziale inagibilità dell'immobile sito in Contrada San Francesco n. 76 distinto al Catasto al Foglio 40 particella 80 sub 7 in premessa indicato, limitatamente alla stanza ad uso ripostiglio sul lato sud est al piano primo dell'immobile inibendone l'utilizzo per i proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo, nonché per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla messa in sicurezza della stessa mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie che dovrà essere attestata da perizia tecnica redatta da professionista abilitato.

ORDINA

1. Il divieto di accesso e di utilizzo della stanza sopra descritta ai proprietari e a chi a qualsiasi titolo occupi o utilizzi gli edifici o unità immobiliari, nonché a chiunque altro vi possa accedere fatta eccezione per il personale incaricato di verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza.
2. Che i proprietari o chi ne abbia la disponibilità a qualunque titolo procedano ad adottare i provvedimenti urgenti, al fine di impedire l'accesso a chiunque.
3. Il perdurare delle presenti disposizioni sino all'avvenuta esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibili gli immobili ora dichiarati inagibili.
4. Ai proprietari di portare a conoscenza della presente ordinanza chi a qualsiasi titolo occupi o utilizzi la stanza sopra descritta.

PRESCRIZIONI e/o CONDIZIONI

1. Il Comune resta esonerato da qualsiasi responsabilità verso i proprietari degli edifici contigui e verso altre persone dei quali sono fatti salvi e rispettati eventuali diritti ed azioni in sede amministrativa o giudiziaria.
2. **Al termine della verifica e dei lavori, i proprietari dovranno trasmettere all'Ufficio Tecnico apposita dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, attestante l'esito della verifica e l'avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza dell'immobile.**
3. Si ricorda che per ciò che non sia riconducibile a vizi nella fase costruttiva, i proprietari sono responsabili delle vicende del fabbricato, in quanto sono tenuti a rispondere ad una corretta manutenzione al fine di evitare pericoli, ai sensi degli artt. 2051 e 2053 del Codice Civile.

DISPONE

Di notificare la presente ordinanza ai proprietari dell'immobile:

- BUGIOLACCHI GABRIELE residente a Recanati in Via Calamanti n. 40;
- BUGIOLACCHI MICHELA residente a Recanati in C.da Ricciola n. 76/A;
- BUGIOLACCHI PAOLO residente a Recanati in Via Bettini n. 16;
- CESARI STELLA residente a Recanati in C.da San Francesco n. 78,

e mediante affissione all'ingresso degli stessi, in caso di irreperibilità, e

di trasmettere la presente ordinanza:

MESSI COMUNALI

SEDE

COMANDANTE POLIZIA LOCALE

SEDE

LEGIONE CARABINIERI MARCHE STAZIONE RECANATI

tmc25948@pec.carabinieri.it

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI MACERATA

protcivile.prefmc@pec.interno.it

Di pubblicizzare la presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Telematico di questo Comune.

AVVERTE

Che l'inottemperanza all'ordine verrà perseguita a norma dell'art. 650 del Codice Penale e punita con sanzione amministrativa prevista per Legge.



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

Che qualsiasi danno nei confronti di terzi, derivante dalla suesposta situazione, sarà ascrivibile esclusivamente ai soggetti titolari degli immobili interessati dal presente provvedimento, per le rispettive competenze.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso al Prefetto entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero avanti al TAR Marche entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di cui sopra, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Il Comandante della Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate a verificare l'esecuzione della presente ordinanza.

Recanati, lì 17/11/2016

IL SINDACO
FRANCESCO FIORDOMO / Actalis S.p.A./03358520967